DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E BILANCIO UFFICIO III – Gestione del Personale

2004.DGPOB.MB764

ESAMI DI IDONEITA' ALL'IMBARCO IN QUALITA' DI MEDICO DI BORDO SESSIONE ANNO 2004

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento per la Sanità Marittima approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, modificato con i regi decreti 7 luglio 1910, n. 537 e 29 novembre 1925, n. 2288, ed, in particolare, le norme sugli esami di idoneità ad esercitare le funzioni di medico di bordo;

VISTO il regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n.1773 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1976, n. 479, con il quale viene elevato a 45 anni il limite di età per l'ammissione agli esami di idoneità a medico di bordo:

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ed il relativo regolamento di esecuzione e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del ministro della sanità 31 luglio 1997, n.353, concernente il regolamento per l'individuazione degli atti e dei documenti di competenza di questo Ministero sottratti al diritto di accesso;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n.174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

VISTO il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle forme di assunzione nei pubblici impieghi e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art.3, comma quinto, così come integrato dall'art.2, comma ottavo, della legge 16 giugno 1998, n. 191 che vieta alle Pubbliche Amministrazioni di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni pubbliche nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni;

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente il codice in materia di protezione dei dati personali ed in particolare l'art.13;

DECRETA

Art.1 (Sessione di esami)

E' indetta la sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo.

Art.2 (Requisiti per l'ammissione)

Per l'ammissione agli esami di cui al precedente articolo 1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
- 2) età non superiore agli anni quarantacinque alla data del presente decreto;
- 3) iscrizione nelle liste elettorali;
- 4) idoneità fisica prevista per il personale marittimo dal regio decreto legge 14 dicembre 1933, n. 1773 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 5) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
- 6) diploma di abilitazione all'esercizio professionale conseguito da almeno due anni alla scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande;
- 7) iscrizione all'albo professionale dell'ordine dei medici chirurghi di una provincia della Repubblica.

Salvo quanto stabilito ai punti 2) e 6) per l'età e l'abilitazione professionale, i suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di partecipazione alla sessione d'esami.

Con provvedimento motivato l'amministrazione potrà disporre, in qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento delle prove cui, pertanto, i candidati vengono ammessi con riserva, l'esclusione dagli esami per difetto dei prescritti requisiti.

Art.3 (Presentazione delle domande)

Le domande di ammissione agli esami, redatte su carta da bollo e debitamente firmate, devono essere presentate direttamente o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al Ministero della salute –Direzione Generale del Personale Organizzazione e Bilancio – Ufficio III Gestione del Personale – Piazzale dell'Industria, 20 – 00144 Roma EUR, nel termine perentorio di giorni trenta, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4[^] serie speciale.

Le domande dovranno essere redatte esattamente secondo l'unito schema (allegato A) e contenere, pena l'esclusione, tutte le dichiarazioni richieste, rese in modo completo.

Il termine per la presentazione delle domande, se coincidente con un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data apposta in partenza dal servizio postale accettante.

Per le domande presentate a mano la data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto su di esse dall'Ufficio III Gestione del Personale della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio che dell'avvenuta presentazione rilascia ricevuta.

La ricezione delle istanze di ammissione avverrà nei giorni e negli orari di seguito elencati: dal lunedì al giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00, il venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Non si terrà conto delle domande di partecipazione spedite o presentate oltre il suddetto termine ovvero con modalità diverse da quelle indicate nel primo comma del presente articolo.

I candidati devono indicare nella domanda, in alto a sinistra, e sul frontespizio della busta contenente la domanda, nel caso in cui questa sia spedita a mezzo raccomandata, il codice alfanumerico: **MB 764**.

Nella domanda di ammissione alla presente sessione di esami, dattiloscritta o redatta in carattere stampatello, l'aspirante sotto la propria responsabilità deve dichiarare:

- 1) cognome e nome, luogo e data di nascita;
- 2) recapito presso il quale desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni relative alla sessione di esami, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale, nonché il recapito telefonico.

Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dell'indirizzo presso il quale desidera ricevere le eventuali comunicazioni e del recapito telefonico.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda né per disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento nel caso di spedizione a mezzo raccomandata.

- 3) il possesso della cittadinanza italiana;
- 4) il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto;
- 5) l'assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso. In caso contrario indicare la condanna riportata, la data di sentenza e l'autorità giudiziaria che le ha emesse (da indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti;
- 6) il diploma di laurea in medicina e chirurgia, con l'esatta indicazione della data e dell'Università presso cui lo stesso è stato conseguito;
- 7) il diploma di abilitazione all'esercizio professionale (ovvero il certificato da cui risulti che lo stesso è stato rilasciato in sostituzione del diploma) con l'esatta indicazione dell'Università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;
- 8) di essere iscritti nell'albo professionale dell'ordine dei medici chirurghi;
- 9) di avere idonea conoscenza della lingua inglese;
- 10) di prescegliere, quale seconda lingua straniera, una fra quelle previste nel programma di esame (francese, spagnolo, tedesco, portoghese, russo e arabo).

Alla domanda dovrà essere allegato il certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico di porto di ruolo o, in caso di mancanza o impedimento, da un medico militare di grado non inferiore a capitano, attestante l'idoneità fisico psichica di cui al regio decreto legge 14 dicembre 1933, n. 1773, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l'idoneità fisica della gente di mare; tale certificato deve essere di data non anteriore ad un mese dalla data di presentazione della domanda stessa al Ministero della salute.

I candidati le cui domande di partecipazione non contengano tutte le dichiarazioni sopra indicate potranno essere esclusi in qualsiasi momento dalla sessione di esami con decreto motivato.

Non si terrà conto delle domande prive di firma autografa.

Art.4 (Commissione esaminatrice)

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è così composta:

- a) un consigliere di Stato, o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, in qualità di presidente;
- b) un rappresentante del Ministero della salute, scelto tra i dirigenti medici di II livello;
- c) un rappresentante del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti (Direzione Generale per la navigazione e il trasporto marittimo interno);

- d) un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri (Direzione Generale per gli Italiani all'estero e le politiche migratorie);
- e) da quattro docenti universitari di cui uno in patologia o clinica chirurgica, uno in clinica ostetrico ginecologica, uno in igiene, uno in patologia o clinica medica;
- f) da un medico autorizzato all'imbarco quale medico di bordo, scelto su terna proposta dall'Associazione nazionale medici di bordo.

Alla Commissione esaminatrice sono aggregati membri aggiunti per le lingue estere.

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario del Ministero della salute, appartenente all'area funzionale C, posizione economica C3 o in carenza posizione economica C2.

Art.5 (Prove di esame e modalità di svolgimento)

Gli esami si articoleranno – secondo il programma di cui al successivo art.6 del presente decreto – in due prove scritte, in quattro prove pratiche, in un colloquio ed in due prove di lingua estera.

Nella Gazzetta Ufficiale – 4[^] serie speciale – del 14 dicembre 2004 verrà data comunicazione del giorno, dell'ora e della ubicazione dei locali in cui si effettueranno le prove scritte. Gli aspiranti si presenteranno a sostenere le prove, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione agli esami, senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella predetta Gazzetta Ufficiale.

Qualora, per motivi organizzativi, non sia possibile fissare il calendario d'esame, nella medesima Gazzetta Ufficiale sarà comunicato l'eventuale rinvio ad altra pubblicazione della data delle prove.

Gli ammessi alle successive prove pratiche ed orali riceveranno diretta comunicazione al domicilio indicato del giorno, dell'ora e dell'ubicazione dei locali in cui potranno sostenerle.

Per essere ammessi a sostenere le suddette prove d'esami, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti , di identità o di riconoscimento, in corso di validità:

- a) carta d'identità;
- b) passaporto;
- c) patente di guida;
- d) patente nautica;
- e) libretto di pensione;

f) tessera di riconoscimento purchè munita di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciata da un'amministrazione dello Stato.

Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purchè l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

Sono ammessi alle prove pratiche i candidati che abbiano riportato una media di 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Per le prove pratiche la Commissione metterà a disposizione dei candidati le apparecchiature ed i materiali necessari. Non è consentito l'uso di apparecchiature e materiali propri.

Alle prove pratiche dovranno presenziare almeno tre membri tecnici della Commissione appositamente delegati a riferire sulle capacità e abilità di ciascun candidato. La Commissione, sulla base del loro rapporto, esprimerà collegialmente il voto.

Sono ammessi al colloquio ed alle prove di lingua straniera i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno 6/10 in ciascuna prova pratica.

Superano il colloquio i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 6/10. Parimenti, si intendono superate le prove di lingua straniera se il candidato riporta una media di 7/10 nelle prove di lingua e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, la media dei voti riportati nelle prove pratiche, il voto riportato nel colloquio e la media dei voti riportati nelle prove di lingua.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si osservano – sempre che applicabili, tenuto conto della natura degli esami in questione – le disposizioni degli articoli dal decimo al quindicesimo del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti gli adempimenti della commissione esaminatrice e dei candidati durante e dopo lo svolgimento delle prove.

Art.6

(Programma di esame)

PROVE SCRITTE

Prima prova: Igiene generale e speciale, con particolare riguardo all'igiene

navale. Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive e

parassitarie e di origine alimentare.

Seconda prova: Patologia medica, patologia chirurgica, clinica medica e clinica

chirurgica.

PROVE PRATICHE

Prima prova: Prova di clinica medica. Esame di un infermo e discussione sul

caso.

Elementi di elettrocardiografia.

Tecniche e terapia medica sulle emergenze cardiologiche.

Formano, altresì, oggetto d'esame le comuni malattie

dell'infanzia.

Seconda prova: Prova di clinica chirurgica. Esame di un infermo e discussione sul

caso.

Tecniche di rianimazione cardio-polmonare.

Formano, altresì, oggetto d'esame le comuni prestazioni per il

soccorso d'urgenza.

Terza prova: Prova di clinica ostetrica e ginecologica. Esame di un caso

ostetrico/ginecologico con relativa discussione.

Quarta prova: Tecniche di laboratorio per la diagnosi delle malattie infettive e

parassitarie, con riconoscimento dei rispettivi agenti eziologici al

microscopio ottico.

Esecuzione ed interpretazione di esami chimico - clinici.

Descrizione ed eventuale esecuzione dei controlli igienico – sanitari per accertare la genuinità e salubrità dei principali alimenti e bevande: acque, cereali e farine, latte, vino, carni, conserve

alimentari, etc.

Controlli degli apparecchi di clorazione delle acque.

COLLOQUIO

1) Materie della prima prova scritta.

2) Legislazione nazionale avente attinenza con i compiti e le funzioni del medico di bordo.

Ordinamento sanitario dello Stato.

Organizzazione sanitaria internazionale.

Regolamento sanitario internazionale.

Regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste sulle navi addette al trasporto dei passeggeri.

Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali.

Medicinali, oggetti di medicatura ed utensili vari di cui devono essere provviste le navi.

PROVE OBBLIGATORIE DI LINGUA ESTERA

Lettura, traduzione e conversazione, attraverso le quali il candidato dovrà dimostrare di avere idonea conoscenza della lingua inglese e di un'altra lingua da prescegliersi fra le seguenti: francese, spagnolo, tedesco, portoghese, russo e arabo.

Art.7 (Accertamento del possesso dei requisiti)

I candidati risultati idonei dovranno comprovare – entro il termine perentorio di giorni trenta dal ricevimento della relativa richiesta, a pena di decadenza – il possesso dei requisiti di ammissione prescritti dal presente decreto.

A tal fine, i candidati potranno produrre apposite certificazioni, da far pervenire al Ministero della salute – Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio – Ufficio III Gestione del Personale – Piazzale dell'Industria, 20 – 00144 Roma EUR .

In alternativa, a seconda dei casi, i candidati possono avvalersi della dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui agli articoli rispettivamente 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante l'unito schema (Allegato "B"). La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa con le modalità di cui all'articolo 38 dello stesso testo unico.

Ove risulti più agevole, è facoltà degli interessati trasmettere, entro lo stesso termine di cui al primo comma del presente articolo, i certificati originali, o in copia autenticata, in esenzione di bollo. L'autenticazione di copia può essere fatta anche presso l'ufficio competente a ricevere le domande di concorso su esibizione

dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.

A norma dell'art. 71 del citato testo unico, l'amministrazione effettuerà idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle predette dichiarazioni sostitutive con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76, in caso di dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci.

Art.8 (Graduatoria degli idonei)

La graduatoria dei candidati risultati idonei agli esami è approvata con decreto del Direttore generale competente e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della salute.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica -4° serie speciale.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrono i termini per eventuali impugnative.

Art.9 (Accesso agli atti del procedimento)

L'accesso alla documentazione attinente ai lavori della sessione d'esame è escluso fino alla conclusione della relativa procedura, fatta salva la garanzia della visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

Art.10 (Trattamento dei dati personali)

Ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 20 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della salute – Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio – Ufficio III Gestione del Personale – per le finalità di gestione della sessione d'esami in questione e saranno trattati, successivamente, anche dalla competente Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria per gli adempimenti relativi all'eventuale conseguimento dell'idoneità all'imbarco in qualità di medico di bordo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti d'ammissione, pena l'esclusione dalla graduatoria.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art.7 del citato decreto legislativo n.196/2003, tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alle legge, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi illegittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere rivolgendosi al Ministero della salute Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio – Ufficio III Gestione del Personale – Piazzale dell'Industria 20 Roma Eur. Il titolare del trattamento dei dati è il Ministero della salute. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore generale della sopra citata Direzione generale.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente ufficio del Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4[^] serie speciale.

Avverso il presente provvedimento è proponibile, in via amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione, ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede giurisdizionale, impugnazione al competente Tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla stessa data.

Informazioni sulla sessione d'esame saranno disponibili sul sito internet del Ministero della salute: www.ministerosalute.it/professioni/concorsi.jsp

Roma, lì

IL DIRETTORE GENERALE (dott. Giuseppe CELOTTO)

DSD

Medici di bordo Sessione 2004

ALLEGATO A

(Schema di domanda in carta da bollo, dattilografata o a stampatello)

"codice concorso MB.764"

Al Ministero della salute Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio Ufficio III Gestione del Personale Piazzale dell'Industria, 20 00144 ROMA - EUR

1	1Sottoscritt		
	iede di essere ammess alla sessione di esami di idoneità per il conseguimento	dell'autoriza	zazione
an	l'imbarco in qualità di medico di bordo.		
	A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara che:		
1)	è nat a(provincia di desidera ricevere ogni comunicazione relativa alla sessione di esami di idoneità al s) il/	_/;
2)			
	n c.a.p città	, t	elefono
	e si impegna a comunicare tempestivamente a mezzo rac	comandata ev	zentuali
	variazioni di tale recapito;		
3)	è cittadin italian;		
4)	è iscritt nelle liste elettorali del comune di		;
5)	è iscritt nelle liste elettorali del comune di è in possesso del diploma di laurea in	conseguito	in data
	presso l'Università degli studi di		:
6)	ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo in dat	a	
	presso l'Università		(1);
7)	presso l'Università	dal	;
	ha idonea conoscenza della lingua inglese;		
9) p	presceglie la seguente seconda lingua straniera:		(2);
)) è in possesso dell'idoneità fisica della gente di mare (3).		
	, lì		
	Firma		
	Firma (non occorre autenticare	la firma)	

- (1) Il diploma di abilitazione all'esercizio professionale deve essere conseguito da almeno due anni alla scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande.
- (2) La seconda lingua straniera è da prescegliere tra: francese, spagnolo, tedesco, portoghese, russo e arabo.
- (3) Il certificato medico, da allegare alla domanda, deve essere rilasciato su carta da bollo secondo quanto previsto all'art. 3 del bando.

ALLEGATO B

☐ AUTOCERTIFICAZIONE (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - art. 46)		
☐ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOT (D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 – art. 47)	TORIETA'	
.lsottoscritt		
nat. ile resid	lente a	
in via/p.zza	n	
DICHIARA		
		•
		•
Il sottoscritto è consapevole :		
1) di essere penalmente sanzionabile se rilascia false dichiaraziona	oni (art. 76 D.P.R. 445/2000);	
2) di decadere dai benefici conseguiti a seguito di un provvedin	nento adottato sulla base delle fal-	se
dichiarazioni (art. 75 D.P.R. 445/2000).		
,	Firma(1))
(1)Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, se presentate dall'interessato, sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto. Se presentate da terzi o spedite a mezzo posta o a mezzo fax devono essere accompagnate da fotocopia del documento di identità o di riconoscimento del sottoscrittore.		

AVVERTENZE IMPORTANTI

l'Amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese (art. 71 del D.P.R. n.445/2000)

I dati forniti dal dichiarante saranno utilizzati solo ai fini del procedimento richiesto (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)